

DATA: 14.12.2025

CONTRAENTE A

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

43%

LA VOSTRA PERCENTUALE
DI AFFINITÀ INTERPERSONALE

49

CONTRAENTE B

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA


53%

SELEZIONE

PARAMETRI

IL VOSTRO LEGAME

FASCIA DI RISCHIO



ID DELLA COPPIA	FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO	LA VOSTRA FASCIA
<div>ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia</div>	I	75-100%	MINIMO	250€	<div>III</div> <div>Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: SIGNIFICATIVO</div> <div>Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: CONTRAENTE B</div> <div>Il vostro premio assicurativo ammonta a: 750,00€</div>
	II	50-75%	MODERATO	500€	
	III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€	
	IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€	

ASSET INSTABILE, REGGETE PER MIRACOLO. GODETEVI IL PRESENTE, MA NON FATE PROGETTI A LUNGO TERMINE SENZA AVER FIRMATO IL CONTRATTO.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e delle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile, tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come "Res Nullius" (Cose di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento diffuso da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura recanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come "Rischio Batteriologico Attivo" e il soggetto responsabile è passibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superfici

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgomberate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine immediato del loro utilizzo. È severamente vietata la pratica della "Sosta Passiva", ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente da dispositivi elettronici di riproduzione o dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel, misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psico-fisico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contingente in slot temporali indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI TUTELA DELLE RISORSE

Regolamento per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 2.1 - Protocollo Visti di Ingresso per Soggetti Terzi

L'accesso all'Unità Abitativa da parte di soggetti terzi non residenti (ospiti, partner non conviventi, familiari) è subordinato all'approvazione esplicita della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo deroga scritta controfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 2.2 - Divieto di Appropriazione Indebita di Consumabili

È fatto divieto di utilizzo unilaterale, anche parziale, di prodotti di consumo (a titolo esemplificativo: olio, detersivi, spezie, carta igienica) acquistati in via esclusiva dalla controparte, salvo l'avvenuta istituzione di un fondo cassa comune ("Cassa di Compensazione") gestito con criteri di trasparenza contabile e rendicontazione periodica.

Art. 2.3 - Principio di Invarianza Termica Concordata

È vietata la modifica unilaterale e arbitraria dei parametri del termostato centralizzato o del regime di apertura degli infissi che comporti un'alterazione della temperatura media ambientale superiore a 2 (due) gradi Celsius. La regolazione del microclima domestico deve essere frutto di consenso unanime o, in difetto, calcolata rigorosamente sulle medie stagionali normative previste dalla normativa vigente.

Art. 2.4 - Clausola di Neutralità Olfattiva

È proibita la saturazione degli spazi comuni con emissioni olfattive intense derivanti da pratiche di cucina invasiva, fumo di tabacco, incensi o profumazioni ambientali non preventivamente concordate. Ogni emissione olfattiva deve essere rigorosamente confinata all'interno dello spazio privato (Zona Rossa) del Contraente responsabile, mediante adeguata ventilazione.

Art. 2.5 - Interdizione alla Comunicazione Asincrona Cartacea

È fatto divieto assoluto di comunicare disagi, accuse, recriminazioni o richiami tramite supporti cartacei lasciati in visibilità (es. foglietti adesivi su elettrodomestici), pratica classificata d'ufficio come "Aggressività Passiva Analogica". Ogni comunicazione di servizio o lamentale deve avvenire esclusivamente tramite piattaforme di messaggistica istantanea privata, al fine di garantire la tracciabilità e la marcatura temporale certa della lettura (Doppia Spunta).

FASCIA 3: REGIME DI SEPARAZIONE DOMESTICA

Norme per la segregazione finanziaria e spaziale

Art. 3.1 - Automatismo dei Flussi Finanziari

I pagamenti relativi alle utenze, al canone di locazione e agli oneri accessori non possono essere gestiti tramite raccolta manuale di contante o anticipi personali discrezionali. È fatto obbligo di istituire un sistema di addebito automatico (RID) o bonifico ricorrente istantaneo, al fine di prevenire la genesi di posizioni debitorie latenti o contenziosi contabili tra i Contraenti.

Art. 3.2 - Inviolabilità dello Spazio Privato (Zona Rossa)

Le camere da letto personali sono formalmente dichiarate "Stati Sovrani" a giurisdizione esclusiva. L'ingresso fisico o visivo della controparte è tassativamente vietato in assenza di invito esplicito e contestuale, anche in caso di porte lasciate accidentalmente aperte. È altresì vietato esprimere giudizi o commenti sullo stato di ordine, igiene o arredo presente all'interno delle Zone Rosse.

Art. 3.3 - Razionamento delle Risorse Idriche ed Energetiche

Al fine di prevenire conflitti sui costi di gestione e sulla disponibilità delle risorse, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è contingente. L'Agenzia raccomanda l'installazione di dispositivi temporizzatori (timer doccia) o la definizione contrattuale di slot orari esclusivi per l'igiene personale, pena l'addebito del surplus di consumo.

Art. 3.4 - Proibizione di Organismi Biologici Non Contrattualizzati

È fatto divieto assoluto di introdurre nell'ecosistema domestico organismi biologici (animali domestici, piante ornamentali ingombranti) o colture batteriche attive (es. lievito madre, kombucha) che richiedano cura condivisa, occupino spazio comune o generino odori, in assenza di uno specifico addendum contrattuale approvato all'unanimità.

Art. 3.5 - Clausola di Stasi dell'Arredo Strutturale

È vietato procedere allo spostamento di mobili, alla tinteggiatura di pareti o all'alterazione della disposizione degli oggetti ornamentali negli spazi comuni senza l'approvazione formale e preventiva della controparte. L'assetto dell'Unità Abitativa deve permanere nello stato di fatto originario ("Status Quo Ante") per evitare rivendicazioni territoriali o alterazioni dell'equilibrio estetico.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesie sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia, in assenza di comunicazione tempestiva e giustificata, conferisce alla Parte in attesa la piena facoltà di procedere all'annullamento unilaterale dell'incontro, restando esente da qualsiasi sanzione morale, recriminazione o obbligo di giustificazione successiva.

Art. 1.2 - Regolamentazione del Comodato di Beni Mobili

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di procedere al prelievo, all'utilizzo o all'appropriazione temporanea di oggetti, indumenti, accessori o beni mobili di proprietà esclusiva della controparte in assenza di un'autorizzazione esplicita e preventiva. Il bene oggetto di prestito deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.3 - Veto sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Durante i momenti di convivialità o condivisione dei pasti, è interdetta a ciascuna Parte la formulazione di qualsiasi commento, giudizio o osservazione in merito alla quantità o qualità del cibo ingerito dalla controparte. Tale divieto si estende, senza eccezioni, a critiche riguardanti regimi dietetici specifici, intolleranze alimentari o scelte etiche di consumo, tutelando la piena autonomia nutrizionale del soggetto.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali ritraenti la controparte, nonché l'azione di associazione nonlinea ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.5 - Definizione dei Parametri di Urgenza

L'utilizzo di canali di comunicazione ad alta priorità (chiamate telefoniche ripetute, messaggistica con notifiche di emergenza) o l'attivazione di contatti in orari notturni è riservato esclusivamente a situazioni di comprovata e oggettiva gravità (a titolo esemplificativo: ospedalizzazioni, sinistri gravi, decessi). È fatto divieto di qualificare come "urgent" necessità di ordine logistico ordinario o sfoghi emotivi estemporanei, che dovranno seguire i canali ordinari.

FASCIA 2: INGERENZA SOCIALE E AUTONOMIA

Protocollo contro la limitazione della libertà di scelta e il giudizio sullo stile di vita

Art. 2.1 - Inibizione della Consulenza Non Sollecitata

È reciprocamente inibita l'erogazione di pareri, suggerimenti, critiche costruttive o direttive comportamentali in merito alla gestione della carriera professionale, dell'organizzazione domestica o delle scelte estetiche della controparte, qualora manchi una preventiva, formale ed esplicita richiesta di consulenza ("Solicited Advice"). Ogni violazione è classificata come ingerenza indebita nella sfera di autodeterminazione.

Art. 2.2 - Protocollo di Astensione dal Giudizio Estetico

È proibito formulare commenti valutativi, indipendentemente dall'intento critico o apparentemente elogiativo (complimenti non richiesti), riguardanti le variazioni ponderali, lo stile di abbigliamento, l'acconciatura o l'aspetto fisico generale della controparte. Il corpo del soggetto è dichiarato "Zona Franca" da qualsiasi sindacato esterno.

Art. 2.3 - Obbligo di Neutralità nella Ricorrenza

La pianificazione logistica delle festività comandate o delle ricorrenze tradizionali non costituisce vincolo automatico di presenza. Il rifiuto di una Parte di partecipare a eventi collettivi o riunioni familiari è legittimo e non sanzionabile dalla controparte mediante ritorsioni emotive, induzione di senso di colpa o pratiche di ostracismo sociale.

Art. 2.4 - Divieto di Comparazione Competitiva (Benchmarking Familiare)

È fatto divieto assoluto a ciascuna Parte di istituire confronti qualitativi, quantitativi o di status tra la controparte e terzi soggetti (ivi inclusi consuegni, fratelli, cugini o conoscenti), finalizzati a evidenziare presunto carenze prestazionali, economiche o sociali della stessa. Tale pratica è riconosciuta come lesiva della dignità individuale.

Art. 2.5 - Divieto di Inquisizione Sentimentale

È fatto divieto a ciascun Contraente di sottoporre alla controparte interrogazioni, dirette o indirette, sondaggi o allusioni inerenti lo stato delle relazioni affettive, la situazione sentimentale o la sfera sessuale, salvo esplicita, spontanea e volontaria dichiarazione della Parte interessata ("Disclosure Spontanea").

FASCIA 3: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DELLA FIDUCIA

Norme a tutela del patto di lealtà e della sicurezza delle informazioni personali

Art. 3.1 - Riservatezza Finanziaria e Patrimoniale

Nessun Contraente ha facoltà di richiedere alla controparte informazioni di dettaglio, estratti conto o giustificativi in merito a reddito percepito, consistenza dei risparmi o scelte di investimento, né di sindacare le relative modalità di spesa o allocazione delle risorse, fatti salvi gli obblighi di legge o accordi di condivisione spese precedentemente stipulati.

Art. 3.2 - Divieto di Triangolazione del Conflitto

In caso di controversia o divergenza tra i Contraenti, è fatto divieto assoluto di coinvolgere terze parti appartenenti al nucleo familiare allargato (es. genitori, suoceri, fratelli comuni) nel tentativo di ottenere mediazione non richiesta, supporto morale fatisso o la costituzione di alleanze strategiche contro l'altra Parte. Il conflitto deve rimanere circoscritto ai diretti interessati.

Art. 3.3 - Divieto di Divulgazione a Terzi (Gossip Familiare)

Le informazioni confidenziali, i segreti o i dettagli sensibili appresi durante le interazioni dirette e fiduciarie non possono essere divulgati, trasmessi o palesati ad altri membri del nucleo parentale allargato o a soggetti terzi in assenza di esplicito consenso scritto della Parte interessata.

Art. 3.4 - Clausola di Non-Ingerenza Coniugale

I Contraenti si impegnano ad astenersi reciprocamente da qualsiasi commento, critica, analisi non richiesta o intrusione riguardante il partner ufficiale, coniuge o compagno dell'altra Parte. Ogni divergenza o dinamica relazionale deve essere gestita esclusivamente all'interno della coppia di riferimento, senza interferenze esterne.

Art. 3.5 - Inviolabilità della Corrispondenza e dei Dispositivi

È fatto divieto assoluto di ispezione, consultare, sbloccare o leggere, anche casualmente, i dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC), la corrispondenza cartacea o gli effetti personali (borse, portafogli) della controparte lasciati incustoditi negli spazi comuni o privati, nel pieno rispetto del diritto costituzionale alla segretezza delle comunicazioni.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Trasazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tarivada

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentale o sfoghi ("venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attentive ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le Parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senno di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

FASCIA 3: REGIME DI FREQUENTAZIONE REGOLAMENTATA

L'amicizia presenta criticità strutturali: si impongono regole rigide su frequenza e modalità di interazione per evitare il collasso.

Art. 3.1 - Divieto di Ibridazione Forzata dei Gruppi Sociali Disomogenei

È fortemente sconsigliata, e soggetta a rigorosa valutazione di rischio, l'unione di cerchie sociali disomogenee (es. colleghi di lavoro e amici d'infanzia) in un unico evento senza un'adeguata verifica di compatibilità. Il promotore dell'evento si assume la responsabilità oggettiva ("Promoter Liability") per eventuali attriti, imbarazzi o disagi generati dall'interazione forzata tra gruppi estranei.

Art. 3.2 - Divieto di Prestito Finanziario Informale e Regolamentazione del Credito

Qualsiasi prestito di denaro di importo superiore alla soglia di micro-transazione ordinaria deve essere tassativamente regolato da accordi scritti che definiscano tempi e modalità di restituzione. È vietato richiedere o concedere prestiti "sulla fiducia" che possano compromettere l'equilibrio del rapporto in caso di insolvenza o ritardo.

Art. 3.3 - Interdizione alla Competizione Comparativa e Tutela dell'Autostima

È fatto divieto assoluto di istituire confronti diretti, competitivi o svalutanti tra i rispettivi traguardi professionali, status economici o successi sentimentali. Il successo o l'avanzamento di un Soggetto non deve essere mai interpretato, commentato o vissuto come una diminuzione del valore o del prestigio sociale dell'altro.

Art. 3.4 - Obbligo di Riscontro Comunicativo Entro Termini Perentori

Anche in periodi di scarsa frequentazione o raffreddamento dei rapporti, le comunicazioni dirette che contengono domande specifiche o proposte logistiche devono ricevere un riscontro, affermativo o negativo, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione. L'assenza di risposta prolungata ("Ghosting parziale") è classificata come negligenza comunicativa grave e lesiva della dignità altrui.

Art. 3.5 - Divieto di Strumentalizzazione Professionale e Separazione Contabile

È fatto divieto di sfruttare il legame amicale per pretendere sconti, prestazioni lavorative gratuite, consulenze informali o corsie preferenziali legate alla professione della controparte. La sfera professionale e quella amicale devono rimanere contabilmente e proceduralmente separate; ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita a prezzo di mercato o esplicitamente offerta come dono spontaneo.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Isergetica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturata o dal grado di confidenza pregressa, al fine di azzerare ogni connotazione emotiva nello scambio verbale.

Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come "Small Talk". Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come "Rumore Informativo Non Produttivo" e soggetta a richiamo.

Art. 1.3 - Distanziamento come Protocollo Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prosmico definito "Zona Sociale". È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella "Zona Intima" (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidizzazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

Art. 1.4 - Divieto di Simultanità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di non-attività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente scaglionate secondo una turnazione disgiunta. È fatta espressa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciata.

Art. 1.5 - Divieto di Espressività Parastesiale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emoji), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto maiuscolo) o punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottotesti non professionali.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI DISTANZIAMENTO FORMALE

(Norme per l'implementazione di barriere fisiche e comportamentali anti-confidenza)

Art. 2.1 - Divieto di Gratificazione Materiale (Policy Anti-Dono)

È fatto divieto assoluto di procedere allo scambio, alla dazione o all'offerta di beni, generi alimentari o favori materiali tra le Parti, indipendentemente dal valore economico. Tale comportamento viene riclassificato d'ufficio come "Creazione di Debito Morale" e costituisce un potenziale innesco per dinamiche di reciprocità non contrattualizzate e lesive dell'autonomia professionale.

Art. 2.2 - Disposizione Spaziale Non Adiacente

Nell'eventualità di condivisione del medesimo ufficio o ambiente "open space", le postazioni di lavoro dei Contraenti devono essere tassativamente collocate secondo una geometria che impedisca il contatto visivo diretto e continuativo senza che vi sia una torsione volontaria del busto superiore ai 90 gradi, scoraggiando così l'interazione spontanea.

Art. 2.3 - Regolamentazione del Supporto Vicario

Qualsiasi richiesta di supporto operativo, aiuto tecnico o sostituzione nelle mansioni tra i Soggetti deve essere obbligatoriamente formalizzata tramite l'apertura di un ticket digitale tracciabile. L'aiuto spontaneo non tracciato a sistema è vietato in quanto genera pericolosa ambiguità sulla titolarità delle responsabilità e sulla performance individuale.

Art. 2.4 - Interdizione al Contatto Fisico (Zero-Touch Policy)

È abolito e proibito qualsiasi rituale di saluto o celebrazione che preveda il contatto epidemico (ivi incluse strette di mano, pacche sulla spalla o "batti cinque"), indipendentemente dal contesto di successo o insuccesso lavorativo. Il contatto fisico è considerato un segnale di rischio immediato per l'integrità del distacco professionale.

Art. 2.5 - Segregazione Spaziale Extra-Lavorativa

Ai Contraenti è fatto divieto di frequentare abitualmente i medesimi luoghi di aggregazione sociale o ricreativa al di fuori dell'orario contrattuale. L'eventuale coincidenza spaziale in orario extralavorativo deve essere tempestivamente segnalata all'App ALUA e rubricata come "Incidente di Percorso" da non reiterare.

FASCIA 3: REGIME DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

(Protocollo di tracciamento totale e neutralizzazione della comunicazione diretta)

Art. 3.1 - Obbligo di Tracciabilità Forense

Ogni interazione verbale avente oggetto decisionale, strategico o operativo deve essere immediatamente trascritta in un verbale sintetico e caricata sul server aziendale condiviso. Il principio "Verba volant" è considerato una pratica di rischio non assicurabile; pertanto, nessuna decisione non scritta avrà valore esecutivo.

Art. 3.2 - Depersonalizzazione del Feedback Valutativo

Le valutazioni, critiche o osservazioni sull'operato reciproco non possono essere espresse direttamente tra le Parti. Tali input devono essere inseriti in forma rigorosamente anonima nel sistema gestionale e saranno successivamente filtrati da un algoritmo di sintesi semantica incaricato di rimuovere qualsiasi carica emotiva o personale prima della notifica al destinatario.

Art. 3.3 - Divieto di Accordo Bilaterale Autonomo

I Contraenti decadono dalla facoltà di prendere decisioni congiunte senza la previa ratifica di una terza parte (supervisore umano o validator algoritmico). Qualsiasi accordo stipulato in solitudine tra i due soggetti è da considerarsi nullo e sanzionabile come tentativo di "Complotto Relazionale" ai danni dell'organizzazione.

Art. 3.4 - Limitazione Temporale del Contatto Visivo (Soglia Gottman)

Durante le riunioni operative strettamente necessarie, il contatto visivo diretto tra i Contraenti non può eccedere la durata di 15 (quindici) secondi consecutivi. Il superamento di tale soglia temporale attiva la presunzione automatica di sfide (dominanza gerarchica) o di complicità (collusione amicale), entrambe considerate nocive per l'equilibrio aziendale.

Art. 3.5 - Inalienabilità delle Risorse Strumentali

È fatto divieto assoluto di utilizzo, prestito o scambio, anche temporaneo, delle risorse strumentali assegnate in dotazione esclusiva alla controparte (es. laptop, sedia, cancelleria, periferiche). Ogni violazione è classificata come "Ingerenza Operativa Non Autorizzata", in quanto ostacola la corretta attribuzione dei dati di performance individuale e l'igiene della postazione.